



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dr. Paolo Celentano	Presidente
Dr. Ugo Candia	Consigliere
Dr. Giovanni Galasso	Consigliere relatore

ha deliberato di pronunciare la presente

**SENTENZA**

nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 2-6/2/2019 e contraddistinta dal n. 1356/2019, iscritto al **n. 3879/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi**, rimesso in decisione all'udienza del 26 ottobre 2021 pendente

**TRA**

**GIUSEPPE** nato ad Angri il 29/7/1941 (c.f.  
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello dall'Avv. Gerardo (c.f. elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Nola alla Via Polveriera n. 16; non essendo il difensore del foro di Napoli e non avendo eletto domicilio nel comune di Napoli, deve ritenersi domiciliato, ex art. 82 R.D. 37/1934, per quanto ancora possa occorrere, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Napoli;

**APPELLANTE**

**E**





**CALISPA S.P.A.** con sede in Castel San Giorgio alla Via R. Ciancio n. 12 (c.f. 00170540652), costituitasi in persona del sig. Gianluigi Di Leo, dichiaratosi presidente del consiglio di amministrazione, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Michele Sarno (c.f. SRNMHL60A13G273I), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via S. Tommaso d'Aquino n. 36 presso lo studio dell'Avv. Ezio Nuzzolo;

APPELLATA

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica il 17/3/2015 (iscritto al n. 7484/2015 r.g.), Giuseppe evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, la Calispa S.p.A., deducendo che:

- era stato presidente del collegio sindacale della società convenuta (che si occupa di produzione di conserve alimentari) per circa 30 anni;
- con comunicazione del 10/12/2014 era stata convocata l'assemblea dei soci per il giorno 19/12/2014 alle ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 20/12/2014 alle ore 14,30 in seconda convocazione;
- non potendo essere presente, aveva informato verbalmente il presidente del consiglio di amministrazione nel corso della riunione dell'11/12/2014 del proprio impedimento; quindi, con missiva ricevuta dalla società il 18/12/2014 aveva rappresentato che non poteva prendere parte all'assemblea per *"pregressi ed improrogabili impegni"*;
- ciò nonostante, nel corso dell'assemblea del 19/12/2014, era stata dichiarata la sua decadenza ai sensi dell'art. 2405 c.c., in quanto era risultato assente per due volte (9/12/2014 e 15/12/2014) alle adunanze del Consiglio di amministrazione senza giustificazione nonché all'assemblea dei soci del 19/12/2014, facendo pervenire giustificazioni solo generiche;
- tale delibera era illegittima in quanto: non era stato assente a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, avendo presenziato a quella del 11/12/2014; aveva comunicato prontamente il proprio impedimento a presenziare all'assemblea dei soci; non era stato convocato perché potesse rappresentare le proprie ragioni, anche in osservanza dei principi di correttezza e buona fede





previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.; la decisione sulla decadenza non era neppure all'ordine del giorno;

- la sua assenza era comunque giustificata in quanto determinata dalla necessità di partecipare alle assemblee di altre società;
- in realtà, la Calispa S.p.A. aveva intenzione di liberarsi del presidente del collegio sindacale a causa di contrasti dovuti all'esercizio dei poteri di controllo (in particolare con riguardo alla fusione per incorporazione della Torre Regina S.n.c. di Leo Mariano & C. nella Calispa S.p.A. compiuta con atto del 16/10/2014) e ciò spiegava anche le ripetute convocazioni del consiglio di amministrazione senza che ve ne fosse reale necessità;

concludeva pertanto chiedendo che venisse dichiarata l'illegittimità della delibera con la quale era stata riconosciuta la decadenza dalla carica di presidente del consiglio sindacale e che venisse emessa condanna generica della società al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nonché dei danni non patrimoniali nella misura di Euro 25.000.

Si costituiva la Calispa S.p.A. chiedendo il rigetto delle domande.

All'udienza del 14/7/2015, il G.I. invitava le parti, ai sensi degli artt. 2377 comma VIII e 2378 comma IV c.c., *“a valutare l'opportunità di riconvocare l'assemblea con all'odg la decadenza dell'attore Presidente del Collegio Sindacale al fine di valutare le sue eventuali giustificazioni”*. Le parti non si opponevano e così il giudizio veniva rinviato al 10/11/2015.

L'assemblea si teneva il 28/10/2015 ed il \_\_\_\_\_ documentava il proprio impedimento consistito nella partecipazione alle assemblee della Immobiliare Soglia S.r.l. e della Soglia Service S.r.l. - tenutesi anch'esse il 19/12/2014 - avendo ricevuto le relative convocazioni prima di quella della Calispa S.p.A.; ciò nonostante, l'assemblea deliberava *“di confermare quanto già deliberato dall'Assemblea della Calispa S.p.A. in data 19.12.2014”*.

Con atto di citazione notificato il 25/1/2016 (iscritto al n. 2616/2016), il \_\_\_\_\_ impugnava anche tale delibera per motivi largamente coincidenti con quelli posti a fondamento dell'impugnazione della delibera del 19/12/2014. Concludeva, quindi, chiedendo la riunione al giudizio n. 7484/2015, la dichiarazione dell'illegittimità della nuova delibera, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali *“commisurata ai compensi che il medesimo avrebbe percepito sino alla naturale scadenza del mandato ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., emettere*





sentenza di condanna generica (...)”, nonché la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali ed all’immagine nella misura di Euro 10.000.

Anche in tale giudizio si costituiva la società che chiedeva il rigetto di tutte le domande. All’udienza del 10/5/2016, il difensore del \_\_\_\_\_ nell’ambito del processo n. 7484/2015 (avente ad oggetto la delibera del 19/12/2014), prima chiedeva la riunione a quello n. 2616/2016 e poi la dichiarazione della cessazione della materia del contendere (per effetto della nuova delibera assunta il 28/10/2015) sulla domanda di annullamento della delibera; chiedeva altresì che il Tribunale si pronunciasse solo sulla domanda di risarcimento. Il G.I., rilevato che la *“causa potrebbe essere conclusa con la cessazione della materia del contendere ex art. 2377 comma VIII c.c. e, in tal caso, bisogna provvedere sulle spese di lite e sulla richiesta di risarcimento con condanna generica ai sensi della citata norma e del citato comma”*, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.

I due processi procedevano quindi parallelamente e venivano trattenuti entrambi in decisione all’udienza del 10/7/2018.

Con la sentenza n. 1356/2019, il Tribunale disponeva innanzi tutto la riunione dei giudizi, quindi rigettava tutte le domande e condannava il \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese di giudizio.

Osservava infatti che:

- erano irrilevanti ai fini della decadenza ex art. 2405 c.c. le assenze alle riunioni del consiglio di amministrazione in quanto non consecutive;
- la decadenza opera *ipso iure* al verificarsi dell’assenza ingiustificata all’assemblea dei soci;
- ciò nonostante, *“giurisprudenza e dottrina hanno, in larga maggioranza optato per la necessità di un apprezzamento circa l’esistenza di un’eventuale impossibilità da parte del sindaco a presenziare. Impossibilità determinata da fatti di forza maggiore il cui superamento o è impossibile o implicherebbe uno sforzo superiore a quello previsto dai canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.. Ciò consente, alla fine, un apprezzamento circa a rilevanza dell’impedimento addotto e, in fondo, anche la giustiziabilità della relativa decisione societaria”*;
- l’impedimento del \_\_\_\_\_ (necessità di partecipare alle assemblee di altre società in qualità di sindaco) non poteva considerarsi di natura oggettiva,





*“appartenendo piuttosto ad una scelta dell'attore quella di svolgere il suo compito di sindaco in più società ed alla quale non può riconoscersi un significato così preminente da condizionare lo svolgimento della società dallo stesso vigilata”*; accogliendo la sua doglianza *“si giungerebbe a configurare un diritto potestativo del sindaco a condizionare secondo le proprie esigenze lo svolgimento delle adunanze assembleari. In tale ottica risulta evidente che nessun paragone può essere svolto fra la asserita diversa rilevanza delle contemporanee riunioni delle due diverse società”*.

Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 5/9/2019, Giuseppe deducendo che:

- la motivazione della sentenza impugnata era in contrasto con la libertà di iniziativa privata, ponendo una forte limitazione al diritto del libero professionista di assumere più incarichi presso diverse società;
- non poteva condividersi l'affermazione secondo la quale, ove si fosse ritenuta giustificata l'assenza del presidente del collegio sindacale, si sarebbe riconosciuto il diritto di quest'ultimo di condizionare la vita della società, in quanto un differimento dell'assemblea della Calispa S.p.A. non avrebbe provocato alcun danno;
- non era stato fatto alcun raffronto tra le assemblee ed i loro oggetti, come erroneamente ritenuto in sentenza, ma si era data la precedenza a quelle convocate precedentemente;
- il Tribunale non aveva applicato correttamente i principi di correttezza e buona fede nella valutazione dei contrapposti interessi della società e del
- l'assemblea non avrebbe affatto il potere di sindacare la legittimità dell'impedimento, giacché la decadenza consegue solo alla mancanza assoluta di giustificazioni; in ogni caso *“l'adeguatezza o meno delle giustificazioni (...) non erano state oggetto di specifica allegazione da parte dell'appellata, per cui tale aspetto avrebbe dovuto essere espunto dal thema decidendum”*, con la conseguenza che la sentenza sarebbe nulla anche per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- il Tribunale aveva riunito in maniera irrituale i due giudizi dopo che gli stessi erano stati trattenuti in decisione ed aveva ommesso di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla delibera del 19/12/2014;





- la Calispa andava condannata anche al risarcimento dei danni da commisurarsi alla mancata percezione dei compensi che andavano, secondo quanto previsto nella delibera di nomina, “secondo i minimi tariffari previsti dal d.m. 140/2012”; essendo tali valori connessi ai componenti positivi del bilancio, la domanda era rimasta generica nel corso del giudizio di primo grado ed era stata precisata solo nella fase finale del giudizio, dopo che erano stati approvati i bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 (per il giudizio numero 7484/2015) e 2016 (per il giudizio n. 2616/2016).

Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni:

“- 1. accertare e dichiarare l’illegittimità della delibera assembleare tenuta dai soci della Calispa S.p.A. in data 19.12.2014, nella parte in cui veniva deliberata la decadenza dell’istante quale Presidente del Collegio Sindacale, come pure della delibera di ratifica del 28.10.2015;

- 2. in subordine dichiarare la cessazione della materia del contendere della domanda di accertamento della nullità della delibera del 19.12.2014, per effetto della ratifica della delibera del 28.10.2015, ai sensi dell’art. 2377 VIII comma c.c., per le causali specificate in narrativa e, contestualmente, dichiarare la nullità di quest’ultima delibera;

- 3. in ogni caso, condannare l’appellata al pagamento in favore del Dr. Giuseppe del complessivo importo di € 94.100,99 (oltre CP e IVA) a titolo di lucro cessante, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;

- 4. in subordine, ai sensi dell’art. 278 c.p.c., emettere sentenza di condanna generica dell’appellata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall’istante, sulla base delle causali espresse in narrativa, con contestuale previsione di una provvisoria”.

Si è costituita, con comparsa depositata il 3/1/2020, la Calispa S.p.A. chiedendo il rigetto dell’appello ed evidenziando la correttezza della sentenza di primo grado in considerazione dell’automatica operatività della decadenza e della natura meramente dichiarativa della delibera che riconosce l’esistenza delle cause di decadenza.

Dopo alcuni rinvii, all’udienza del 26/10/2021, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo gli ordinari termini di cui all’art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.





## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è infondato e deve essere rigettato, sebbene la motivazione della sentenza di primo grado debba essere integrata.

Va infatti osservato che la scarna disciplina della decadenza dà luogo ad una serie di problematiche che non hanno finora avuto soluzione pacifica.

Alcune di esse - come ad esempio quella dell'organo competente in materia, indicato dall'art. 148 comma 4 quater t.u.f. e dall'art. 26 comma 2° t.u.b., rispettivamente per le società con azioni quotate e per le imprese bancarie nel consiglio di amministrazione, ma non dal codice civile - non sono venute in rilievo nella presente controversia e possono quindi essere tralasciate.

Appare fondamentale, invece, per la decisione del giudizio, quella relativa all'operatività automatica o meno della decadenza e, conseguentemente, della natura meramente dichiarativa o costitutiva della delibera che ne accerta il verificarsi.

Se in passato, soprattutto in dottrina, si era sostenuto che vi fosse differenza tra le cause di decadenza ordinaria (art. 2399 c.c.) e sanzionatoria (artt. 2404 e 2405 c.c.) e che solo per le prime la decadenza operasse in maniera automatica, appare ormai abbastanza consolidato l'orientamento, più condivisibile, che afferma l'operatività automatica della decadenza in ogni caso (in tal senso, Cass. 2009/1982; Cass. 1676/1957; Cass. 1943/1956; nonché Cass. 11554/2008, in motivazione). Del resto non vi sarebbe motivo di ritenere che l'istituto operi diversamente a seconda delle cause che ne hanno determinato l'applicazione; in tal senso depone sia l'identica formulazione letterale delle norme (artt. 2399, 2404 e 2405 c.c.), secondo le quali l'amministratore "decade" dall'ufficio al verificarsi delle fattispecie ivi previste, sia l'art. 2401 c.c. che prevede un meccanismo di sostituzione automatica in ogni caso di decadenza.

Non vi è dubbio tuttavia che, pur operando automaticamente, sia necessario quanto meno un provvedimento formale che riconosca il verificarsi della decadenza perché possa farsi luogo alle relative conseguenze, quali la sostituzione del sindaco decaduto e l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dalla carica.

È ovvio che, una volta riconosciuta l'automatica operatività della decadenza, non può che ritenersi che la relativa delibera abbia solo efficacia dichiarativa e che operi *ex tunc*, cioè dal momento del verificarsi della causa di decadenza (in tal senso, cfr. anche Trib. Milano 15/3/1956 in Giurisprudenza Italiana 1956, I, 2, 748 ss.; Trib. Genova 19/7/1993 in Giurisprudenza Italiana 1994, I, 2, 327).





Ciò esclude anche il rilievo della giurisprudenza di merito richiamata con insistenza dall'appellante (C. App. Catania 2175/2019). La fattispecie esaminata nella richiamata pronuncia riguardava innanzi tutto un'ipotesi del tutto diversa in cui l'effetto automatico della decadenza era invocato dal sindaco per sottrarsi all'azione di responsabilità promossa nei suoi confronti ai sensi dell'art 146 l.f.; sicché si affermava la necessità di un riconoscimento formale della decadenza con una delibera soprattutto a tutela dei terzi. Ciò premesso, la richiamata pronuncia (pur essendo dichiaratamente contraria all'orientamento di legittimità che riconosce gli effetti automatici della decadenza ed *in parte qua* non condivisibile), non appare del tutto inconciliabile con quanto affermato in questa sede, dal momento che non si nega affatto che sia necessaria una delibera che riconosca l'avverarsi delle cause di decadenza, solo che la stessa ha mera efficacia dichiarativa, produce effetti *ex tunc* ed è finalizzata esclusivamente a dar luogo alle conseguenze anche formali della decadenza, quali l'attivazione del meccanismo di sostituzione del sindaco decaduto e la pubblicità della cessazione dall'ufficio a tutela dei terzi.

Con specifico riguardo alla decadenza sanzionatoria, si pone poi l'ulteriore problema relativo alla necessità o meno di valutazione dei motivi che hanno determinato l'assenza del sindaco. In altri termini, occorre chiedersi se, in mancanza di giustificazione, vada senz'altro ritenuta avvertasi la decadenza o sia in ogni caso necessario valutare i motivi – anche se adottati successivamente - che hanno determinato l'assenza del sindaco.

Orbene, la formulazione degli artt. 2404 e 2405 c.c., pur valutata alla luce dei principi di correttezza e buona fede invocati dall'appellante - anzi, proprio in base a tali principi - induce a ritenere che il sindaco che non partecipi alle riunioni sia tenuto a giustificare preventivamente la propria assenza, sicché, in mancanza di tale giustificazione, possa considerarsi maturata la decadenza. Ciò non esclude, comunque, che, sempre in base ai principi di correttezza e buona fede, il sindaco possa provvedervi anche successivamente qualora l'impedimento sia stato di tale portata da escludere anche la possibilità di comunicare la ragione dello stesso. Peraltro, il problema, sul piano pratico, si pone solo nell'ipotesi in cui l'assenza abbia riguardato (come nel caso di specie) l'assemblea dei soci, giacché per le riunioni del consiglio d'amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio sindacale la decadenza consegue solo a due assenze ingiustificate consecutive.

La questione è infine strettamente collegata alla possibilità di impugnare la delibera di accertamento della decadenza ed ai limiti del suo sindacato.





Non vi è dubbio che, operando automaticamente la decadenza, vada senz'altro riconosciuta la possibilità di impugnare la delibera che la dichiara, rimettendo conseguentemente all'autorità giudiziaria l'accertamento circa il verificarsi delle cause che vi hanno dato luogo. Appare tuttavia restrittivo fare riferimento al vizio di annullabilità come talvolta avvenuto nella giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Milano 9/6/1975 in Giurisprudenza commentata 1976, II, 551); se infatti si ritiene che la delibera abbia solo natura dichiarativa, venendo in rilievo un diritto soggettivo del sindaco, deve necessariamente concludersi che il sindacato del giudice al riguardo sia il più ampio possibile, dovendosi accertare l'esistenza o meno della causa di decadenza e non la legittimità della delibera che l'ha accertata.

Andando quindi ad applicare i principi fin qui esposti alla fattispecie *de qua*, appare evidente che le doglianze dell'appellante sono destituite di fondamento, non avendo egli giustificato la propria assenza all'assemblea del 19/12/2014. Infatti lo stesso si è limitato ad inviare una comunicazione in data 18/12/2014 con la quale affermava di essere impossibilitato a partecipare all'assemblea *“per impegni presi precedentemente come già comunicatovi nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'11/12/2014”*. È evidente che tale missiva non contiene sostanzialmente alcuna giustificazione, non precisando la natura degli impegni che avrebbero impedito la partecipazione all'assemblea. Né può ritenersi rilevante la comunicazione che sarebbe stata oralmente data in occasione della riunione del consiglio di amministrazione dell'11/12/2014 non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo; anzi, nel verbale dell'assemblea dei soci del 19/12/2014, si dà atto che il [ ] si era limitato *“a chiedere informazioni sulla riunione della presente assemblea senza nulla eccepire in merito ai già “assunti impegni”, come invece viene maliziosamente affermato nella sua comunicazione”*.

Ciò esclude ogni rilievo delle doglianze formulate dall'appellante.

La situazione in ogni caso non cambierebbe ove si volesse ritenere che la decadenza non consegua alla mancanza di giustificazione, ma richieda comunque una valutazione delle ragioni che hanno determinato l'assenza pur se fornite, come avvenuto nel caso di specie, successivamente.

Sul punto, infatti, non può che condividersi quanto affermato dal Tribunale e cioè che, ove si aderisse alle considerazioni del [ ] gli si riconoscerebbe il potere di condizionare l'attività della Calispa S.p.A..





Appare invero fuori luogo il riferimento dell'appellante alla libertà di iniziativa privata che, a suo dire, non sarebbe stata adeguatamente considerata nella sentenza di primo grado. Non vi è dubbio che ogni professionista sia libero di assumere diversi incarichi, ma ciò non toglie che possa farlo a condizione che riesca a coordinarli tra loro, senza che le conseguenze di tali plurime attività ricadano sulle società o sugli altri soggetti che richiedano i suoi servizi. In altri termini, sarebbe stato onere del [redacted] organizzare la propria attività in maniera tale da non arrecare pregiudizio o ritardo all'attività delle società per le quali svolgeva l'incarico di sindaco.

Peraltro, lo stesso neppure ha dimostrato di aver fatto quanto nelle sue possibilità per ottenere lo spostamento delle concomitanti assemblee; non risulta infatti che richieste di tale genere siano state rivolte alla Calispa (nei confronti della quale è stata inviata il giorno prima dell'assemblea la comunicazione con la quale si comunicava l'impedimento e si invitava a concordare telefonicamente la data e l'ora delle assemblee o delle riunioni del consiglio d'amministrazione), alla Immobiliare Soglia S.r.l. o alla Soglia Service S.r.l..

Né rileva il fatto che, ad avviso dell'appellante, la situazione oggetto della presente controversia sarebbe stata conseguenza dei contrasti che si erano verificati con l'amministrazione della Calispa S.p.A., giacché, anche ove ciò fosse vero, non escluderebbe comunque il fatto che si sia verificata una causa di decadenza normativamente prevista.

Infine, appare del tutto fuori luogo il riferimento dell'appellante alla violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui sarebbe incorso il Tribunale nella valutazione delle giustificazioni dallo stesso addotte, la cui validità non sarebbe mai stata contestata dalla Calispa. È fin troppo semplice osservare che l'oggetto del presente giudizio è proprio l'esistenza e la fondatezza di tali giustificazioni, dovendo, per quanto sopra esposto, il sindaco allegare (ed eventualmente provare) che l'assenza era dovuta ad un valido motivo; ove si volesse ritenere diversamente, si giungerebbe alla conclusione paradossale che, in assenza di contestazione, dovrebbe ritenersi giustificata anche l'assenza dovuta ad una causa del tutto futile o non plausibile.

2. Le considerazioni sopra svolte in ordine alla natura dichiarativa della delibera sulla decadenza escludono anche la fondatezza del motivo di appello relativo alla mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere sull'impugnazione della delibera del 19/12/2014. L'art. 2377 comma 8° c.c. riguarda infatti l'ipotesi (analogica a quella prevista per la nullità dall'art. 2379 *bis* c.c.) della sostituzione della delibera affetta da un





vizio (che nel caso di specie non ricorre) che determini l'annullabilità della delibera assembleare. Come evidenziato sopra, tuttavia, la delibera *de qua* aveva mero contenuto dichiarativo della decadenza che opera automaticamente; non vi era dunque alcun vizio rilevante ai sensi dell'art. 2377 comma 8° c.c. e l'unico rimedio era quello di sottoporre al Tribunale la valutazione dell'esistenza o meno della causa di decadenza.

Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, rimanendo ovviamente assorbite le questioni riguardanti il risarcimento dei danni.

3. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio da liquidarsi in base ai parametri previsti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nessuna attività istruttoria è stata svolta).

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Giuseppe avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa il 2/2-6/2/2019 e contraddistinta dal n. 1356/2019:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio in favore della Calispa S.p.A. che liquida in Euro 10.000 per compenso ed Euro 1500 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Napoli, il 15 febbraio 2022.

Il Cons. estensore

Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente

Dr. Paolo Celentano

